

**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO  
DIREZIONE**

**ATTO DI ORGANIZZAZIONE** *(con firma digitale)*

**N. A00292 del 18/12/2017**

**Proposta n. 295 del 18/12/2017**

***Oggetto:***

Adozione del Regolamento della Conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189

***Il Direttore***

S.FERMANTE  
*(firma digitale)*

**OGGETTO:** Adozione del Regolamento della Conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE  
PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DEL LAZIO**

**VISTI**

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge di 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 16, comma 4, il quale prevede che, limitatamente agli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 189 del 2016 e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, l'istituzione di apposite Conferenze regionali, presiedute dal Presidente della Regione - Vice commissario competente o da un suo delegato, e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1 del medesimo articolo 16;
- l'Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.;
- il decreto V00007 del 27/10/2017 del Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di Vice commissario per la ricostruzione post sisma 2016, con il quale è stata costituita la Conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed è stato delegato il dott. Stefano Fermante a presiedere la Conferenza in caso di assenza o impedimento del Presidente della Regione - Vice commissario;
- il verbale della Conferenza regionale del 9 novembre 2017, nel corso della quale è stata illustrata la bozza di Regolamento della medesima Conferenza e sono state recepite le proposte di modifica alla bozza avanzate dai rappresentanti delle Amministrazioni convenute;

**VISTI, altresì**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies;
- il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n. 162, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e in particolare

l'articolo 1, mediante il quale sono state integralmente riformulate le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990;

**ACQUISITO** l'assenso delle predette Amministrazioni sul testo definitivo di Regolamento della Conferenza regionale, trasmesso via pec con prot. n. 605774 del 28/11/2017;

**RITENUTO**, pertanto, di dover adottare lo schema di Regolamento, trasmesso via pec con prot. n. 605774 del 28/11/2017 alle amministrazioni di cui al decreto V00007 del 27/10/2017 del Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di Vice commissario per la ricostruzione post sisma 2016, e allegato al presente Atto di Organizzazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

### **DISPONE**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

di adottare lo schema di Regolamento, trasmesso via pec con prot. n. 605774 del 28/11/2017 alle amministrazioni di cui al decreto n. V00007 del 27/10/2017 del Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, e allegato al presente Atto di Organizzazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso al Tribunale regionale amministrativo entro 60 giorni dalla data di adozione.

**IL DIRETTORE**  
Stefano Fermante

# **Regolamento della Conferenza regionale**

## **di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189**

### **Art. 1**

#### **Convocazione**

1. La Conferenza si riunisce a seguito di apposita convocazione del direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio (USRLA), in qualità di amministrazione procedente, in cui sono indicati:
  - a. i progetti o gli interventi sui quali la Conferenza è chiamata ad esprimersi;
  - b. gli enti e le amministrazioni, indicate all' articolo 6, comma 1, dell'ordinanza n. 16/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione, competenti ad esprimere le proprie determinazioni sui progetti e interventi di cui al punto precedente;
  - c. le credenziali per l'accesso telematico alla piattaforma "BOX" (regione.app.box.com), dove sono rese disponibili le informazioni e i documenti utili, inclusi gli elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
  - d. il termine, non superiore a 7 giorni dalla data di convocazione, per la richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
  - e. la data, fissata a 3 giorni dopo la scadenza del termine di cui alla lettera precedente, e il luogo della riunione della Conferenza regionale.
2. Anche ai fini della partecipazione dei soggetti portatori di interesse, di cui all'art. 4, comma 1, la convocazione è inoltre pubblicata sul sito web dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.

### **Art. 2**

#### **Composizione e costituzione**

1. Alle riunioni della Conferenza partecipano, anche in via telematica, i rappresentanti unici designati dalle Amministrazioni di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, o loro delegati, quali soggetti abilitati ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione degli enti e amministrazioni individuate nella convocazione di cui al precedente articolo.
2. La Conferenza regionale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti delle amministrazioni indicate nella convocazione.
3. Ciascun rappresentante unico può essere accompagnato, in funzione di supporto, dai singoli uffici appartenenti all'ente o amministrazione che esso rappresenta.
4. Ciascun rappresentante unico individua le strutture dell'ente o dell'amministrazione rappresentata che intende coinvolgere nell'esame del progetto, secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

**Art. 3**  
**Presidenza e segreteria**

1. La Conferenza regionale è presieduta dal Presidente della Regione – Vice Commissario o da un suo delegato, individuato nell'organico dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.
2. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da personale dell'USRLA, appositamente individuato, il quale provvede a resocontare ciascuna riunione e a redigere i relativi verbali.

**Art. 4**  
**Partecipanti senza diritto di voto**

1. Prendono parte alla Conferenza, senza diritto di voto, i seguenti soggetti:
  - a. i concessionari e gestori di pubblici servizi interessati dal progetto e convocati dall'USRLA per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, nonché per segnalare la sussistenza di interferenze degli interventi in esame e collaborare nella fase di sviluppo della progettazione relativa alle interferenze rilevate, dando corso alle eventuali attività progettuali di propria competenza;
  - b. il soggetto proponente l'intervento, anche a mezzo di proprio delegato, al fine di fornire chiarimenti o ulteriore documentazione progettuale;
2. I soggetti portatori di un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare, comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi, possono trasmettere le proprie osservazioni all'USRLA in relazione agli interventi e progetti posti all'esame della Conferenza, entro 7 giorni dalla data della riunione, fissata nella convocazione prevista dall'articolo 1.

**Art. 5**  
**Svolgimento dei lavori**

1. La Conferenza si esprime sui progetti o gli interventi, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che necessitano di autorizzazioni, permessi, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso.
2. Ogni progetto o intervento posto all'esame della Conferenza costituisce l'oggetto di un autonomo procedimento di valutazione e approvazione, nel cui ambito gli enti o amministrazioni convocati sono chiamate ad esprimersi. I componenti di cui all'articolo 2 possono stabilire, di comune accordo e per motivate esigenze istruttorie, l'accorpamento di più progetti o interventi tra loro connessi in un unico procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocata è chiamata a pronunciarsi, sui procedimenti incardinati nella Conferenza, mediante il proprio rappresentante che esprime in modo chiaro, univoco e vincolante, in termini di assenso o dissenso, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza, attraverso la redazione di un unico atto (parere unico) che espliciti ogni autorizzazione, permesso o atto di assenso, comunque denominato, che tale posizione, se favorevole, sostituisce, ovvero esplicitando, in caso di dissenso, le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
4. I lavori della Conferenza si concludono non oltre 15 giorni decorrenti dalla data della riunione, fissata nella convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta.

5. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata entro il termine di cui al comma precedente, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.
6. Le riunioni della conferenza possono essere audio-registrate, previo consenso dei partecipanti, ai soli fini della redazione dei relativi verbali.

#### **Art. 6**

#### **Determinazione conclusiva**

1. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte.
2. La determinazione motivata di conclusione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici, anche senza necessità di una riunione conclusiva qualora siano state già acquisite, per via telematica, tutte le posizioni degli enti e delle amministrazioni coinvolte.
3. La determinazione motivata di conclusione indica tutte le prescrizioni o condizioni poste dagli enti o amministrazioni che hanno espresso il parere unico sull'oggetto del procedimento di valutazione.

#### **Art. 7**

#### **Approvazione del regolamento e successive modifiche**

1. Il presente regolamento è approvato a maggioranza assoluta nell'ambito della seduta di insediamento della Conferenza a cui prendono parte tutti i rappresentanti unici di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, o loro delegati.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate con le medesime modalità previste per l'approvazione dello stesso e descritte nel precedente comma.